



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/cr

Roma, 11 MAR. 2019

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Alessandria  
Via Legnano, n. 23  
15121 - Alessandria**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 9/2019 – Omessa nomina del Relatore nel procedimento disciplinare*

Con riferimento al Vostro quesito del 23 gennaio 2019 (prot. CNDCEC n. 1059 del 23.01.2019), con il quale si domanda - atteso che in fase di apertura del procedimento a carico di un iscritto non è stato nominato il Relatore, bensì solo il responsabile del procedimento - se sia possibile provvedere alla nomina del medesimo nelle fasi successive del procedimento e, inoltre, se si possa annullare un procedimento disciplinare aperto (scoperto un vizio di forma), giunto alla fase dibattimentale e successivamente aprirne uno nuovo per gli stessi fatti, si osserva quanto segue.

In merito al quesito *de quo*, si rappresenta in via preliminare che l'art. 9, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, dispone che "La delibera con la quale il Consiglio o il Collegio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumono violate, l'indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, e la menzione che l'iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell'Albo".

La nomina del relatore, sebbene il comma 3 del suddetto articolo stabilisca che "La delibera di apertura del procedimento disciplinare comprende la nomina del Consigliere relatore incaricato di condurre l'istruttoria", non risulta essere tra i requisiti che devono essere necessariamente presenti, a pena di nullità, nella delibera di apertura del procedimento, come indicati dal comma 2 sopra citato ("la delibera ....deve.....contenere....."), atteso che l'omessa comunicazione del relatore non costituisce una compromissione del diritto di difesa dell'incolpato, al pari degli altri elementi che devono necessariamente essere resi noti al professionista nel momento in cui gli viene notificata l'apertura del procedimento.

In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza della Commissione Centrale delle professioni sanitarie, la quale al riguardo ha stabilito che "È infondato il gravame relativo alla mancata nomina del relatore, la quale sarebbe da effettuarsi, ad avviso del ricorrente, contestualmente all'apertura del procedimento disciplinare. Non può, infatti, considerarsi motivo di nullità del procedimento l'assenza

*della indicazione del momento in cui si è proceduto alla nomina del relatore, la quale – significativamente - non è stata inclusa nel DPR 221/1950 (art. 39) fra gli elementi che devono essere obbligatoriamente portati a conoscenza dell'interessato con la comunicazione degli addebiti' (dec. n. 53 del 7 dicembre 2004).*

Premesso quanto sopra, si ritiene che la omessa nomina del relatore al momento dell'apertura del procedimento disciplinare non possa costituire difetto tale da determinare la nullità del medesimo.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

